



Procura Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di Bari

(Piazza E. De Nicola 70123 BARI, tel. 0805298233/5/6,
e-mail: pg.bari@giustizia.it - pec: prot.pg.bari@giustiziacert.it)

DOCUMENTO INFORMATIVO SUL TIROCINIO ex art. 73 d. l. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 9/8/2013 n. 98 e ss.mm. PRESSO LA PROCURA GENERALE DI BARI

Si informa che presso questo ufficio giudiziario sono ammessi tirocini formativi in affiancamento a magistrati ai sensi dell'art. 73 legge 98/2013 della durata di diciotto mesi.

REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro i quali:

- sono laureati in giurisprudenza ed hanno conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 ovvero una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- sono, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, 11.12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza); "
- non hanno compiuto i trenta anni di età.

La domanda può essere presentata mediante inserimento online dell'istanza di ammissione al tirocinio sull'apposita piattaforma del Ministero della Giustizia.

Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura Generale sarà della durata complessiva di diciotto mesi.

I tirocinanti ammessi allo stage formativo saranno assegnati ad un magistrato affidatario dell'Ufficio e potranno svolgere le seguenti attività: ricerche giurisprudenziali, redazione di bozze di provvedimenti, affiancamento al magistrato nella preparazione delle udienze, partecipazione alle udienze.

All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito **progetto formativo** in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario.

All'esito del tirocinio verrà rilasciata **un'attestazione della frequenza** del tirocinio corredata da breve relazione del magistrato affidatario.

I tirocinanti saranno tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- seguire le indicazioni del magistrato affidatario, facendo riferimento a quest'ultimo per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
- rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
- astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;
- indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.

Si informa inoltre che:

- per espressa previsione dell'art.73 comma 8 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito dalla legge 9/8/2013 n.98), *“lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi ”*;
- spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art. 73 commi 8 bis e ter del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito nella legge 9/8/2013 n. 98) come modificato dall'art. 50 bis del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage;
- lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore Generale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario;
- lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore;
- l'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale;
- gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati e organizzati con scadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura;

- ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocini può essere richiesta alla Segreteria della Procura Generale.

Bari, 6 ottobre 2022

Il Procuratore Generale f.f.
Dott.ssa Angela Tomasicchio

